CLIX SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1954

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 6322

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 6322

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(490)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione); « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(491)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(492** e **492-*bis*)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 6325, 6327, 6328
AZARA 6323, 6324
BERTONE, *relatore* . . . . . 6323 e *passim*
CIANCA 6328
FORTUNATI . . . . . 6326 e *passim*
GAVA, *Ministro del tesoro* . . . 6323 e *passim*
LUSSU 6324
ROGADEO 6324
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 6324 e *passim*
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . 6325

« Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV » **(574-*Urgenza*)** (*Di iniziativa dei deputati Nenni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione);

PIECHELE, *relatore* . . . . . *Pag.* 6335
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . . 6335

« Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato » **(232)** (Seguito della discussione):

LAMBERTI 6335
PANNULLO 6351
TERRACINI 6342
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* 6347 e *passim*

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

BUSONI 6352

Interrogazioni:

Annunzio 6352

Relazioni:

Presentazione 6322

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Jannuzzi per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (206), d'iniziativa dei senatori Giardina ed altri;

« Aumento del contributo statale annuo in favore della scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500 mila (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 » (440);

« Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari » (441);

« Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso Istituti tecnici commerciali » (471);

« Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 269, concernente nomina dei capi d'istituto, trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria » (546), d'iniziativa dei senatori Lamberti ed altri;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (589);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali » (539), d'iniziativa del deputato Borsellino.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Caron, a nome della maggioranza, e i senatori Montagnani e Roda, a nome della minoranza, della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), hanno presentato le relazioni sul disegno di legge: « Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica » (375).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (490) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Seguito della discussione ed approvazione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (491) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (492 e 492-*bis*)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 »; « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 »; « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli ultimi tre ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Azara, Lussu, Monni, Spano, Carboni e Lamberti.

BERTONE, *relatore*. La Commissione non può accettare l'ordine del giorno così come formulato, perchè propone che si facciano maggiori stanziamenti per le opere da eseguirsi in Sardegna. Recentemente la Commissione ha dato la sua approvazione allo stanziamento di 126 nuovi milioni per lo studio dei progetti da presentarsi per le opere in Sardegna. Ora, prima di eseguire le opere, bisogna presentare i piani delle opere stesse. Quando verranno presentati tali piani tutte le somme necessarie per eseguirli saranno stanziate. Ma allo stato degli atti sembra che lo stanziamento di maggiori somme in questo momento per piani che non si conoscono ancora e non sono ancora presentati, sia un po' prematuro.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che sarebbe più opportuno che quest'ordine del giorno fosse trasformato in una raccomandazione al Governo perchè procuri al momento opportuno di avere maggiori fondi per l'attuazione dei piani.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo aderisce alle considerazioni svolte dal Presidente della Commissione finanze e tesoro. Non si può dire davvero che i senatori sardi pecchino di immobilismo. Noi abbiamo presentato un disegno di legge che è divenuto la legge 15 maggio 1954, n. 227, per l'elaborazione di un piano organico (stanziando le somme necessarie) per la rinascita della Sardegna. Il piano è in via di elaborazione. Sono passati appena due mesi e non so come si possa organicamente e consapevolmente prevedere la possibilità di stanziamenti per l'esecuzione di opere che non sono ancora state definite, come rientranti nel piano organico della Commissione che è stata costituita. D'altra parte, la elaborazione di questo piano organico deve tener conto degli interventi che sono finora vasti ed imponenti da parte della Cassa del Mezzogiorno. Bisogna aspettare che tutto questo lavoro sia coordinato.

È certo che quando il lavoro avrà preso una fisionomia possibile, e sarà dato di poter valutare la portata degli oneri che ne potrebbero derivare, il Governo farà il suo dovere in rapporto all'articolo 13 dello statuto della Regione sarda e tenendo conto degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, oltrechè, dalle possibilità di bilancio.

Ma così come è formulato l'ordine del giorno non potrebbe essere accettato. Lo posso tutto al più accettare come raccomandazione nel senso di tener conto degli sviluppi della Commissione di studi.

PRESIDENTE. Senatore Azara, insiste nel suo ordine del giorno?

AZARA. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di considerare con particolare attenzione la situazione nella quale si trova in questo momento la Sardegna. L'ordine del giorno, nella forma da noi presentata, ha in sè proprio il tipo della raccomandazione. Perfettamente d'accordo con l'onorevole Ministro. Egli ha detto cose esatte con il rilevare che vi sono milioni stanziati e col dire che bisogna spenderli prima di mettere mano ad altri stanziamenti. Occorre, però, prevedere la eventualità di questi altri stanziamenti. La preghiera che facciamo al Ministro è non tanto di metter mano fin d'ora ad altri stanziamenti quanto quella di metter le mani avanti nel senso che noi, e per noi la Sardegna, possiamo sapere ora per allora che il Ministro tiene e terrà ben presente la questione sarda nel suo sviluppo. Altrimenti passeranno i mesi e gli anni, si spenderà la somma ora disponibilile e prima di averne altra chissà quanto tempo e fatica occorrerà. Se il Ministro del tesoro invece si decide a guardare nel futuro, sarà pronto, nel momento opportuno, a provvedere affinchè il programma possa avere completa esecuzione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. In questa visione di prospettiva dell'elaborazione del piano organico sono perfettamente d'accordo. È evidente che lo Stato deve intervenire ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Sardegna, coordinando il piano organico che si sta elaborando con gli interventi già in atto della Cassa del Mezzogiorno. In questo senso accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

AZARA. Poichè l'onorevole Ministro accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, non vi insisto.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non sono d'accordo sull'accettazione come raccomandazione e quindi faccio mio l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

Voglio anche chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Egli ha fatto testè riferimento esclusivo all'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna. Ora questo è esatto in linea legislativa generale, ma l'ordine del giorno che noi abbiamo pregato il collega Azara di sostenere per noi tutti si riferisce all'impegno del Governo in seguito alla mozione votata alla unanimità dal Senato su un piano da eseguirsi in dieci anni.

Ora quanto ha detto il Ministro sta bene in linea astratta, ma in linea concreta è da tener presente la necessità che si cominci subito ed uno stanziamento in questo anno finanziario sarebbe già qualche cosa. Si dovrebbe insomma legare l'articolo 13 generico al piano decennale, pratico e concreto. In questo senso l'onorevole Ministro potrebbe accettare l'ordine del giorno.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Vorrei ricordare all'onorevole Lussu che è vero che è stata approvata la mozione del piano organico per dieci anni, ma quella mozione si richiama ed ha base solo sull'articolo 13 dello Statuto della Sardegna. Quando io mi sono richiamato all'articolo 13, mi sono quindi richiamato alla fonte. È evidente che adesso, essendo stata costituita la Commissione per l'elaborazione del piano organico, noi, stanziamenti per opere che non sappiamo quali possono essere, non ne possiamo fare. (*Interruzione del senatore Lussu*). In quella sede la Cassa del Mezzogiorno già sta operando e non posso, essendo un'Amministrazione autonoma, impegnare il bilancio della Cassa del Mezzogiorno in proposito. Vorrà dire che porterò le raccomandazioni dell'onorevole Lussu alla Cassa del Mezzogiorno perchè, se qualche cosa di concreto è venuto fuori da questa prima elaborazione del piano organico, si intervenga e si faccia. È certo però che il pensiero e l'animo del Governo è di mantenere fede all'impegno assunto per la rinascita economica della Sardegna.

LUSSU. Sta bene.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Rogadeo e Terragni.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha già risposto ieri ed ha risposto anche il Ministro. È un ordine del giorno già sulla via di quello che il Ministro ha dichiarato di fare. Quindi non è neanche una raccomandazione; è una raccomandazione già assorbita dalla promessa.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo aderisce ai rilievi fatti dal senatore Trabucchi e spera che l'onorevole Rogadeo si accontenti delle dichiarazioni e delle notizie che abbiamo ieri dato.

PRESIDENTE. Senatore Rogadeo, mantiene il suo ordine del giorno?

ROGADEO. Ho preso atto delle dichiarazioni del Governo e dei provvedimenti preannunziati e mi auguro che essi si concretino in fatti positivi e non restino allo stato di buone intenzioni.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Tartufoli, Cemmi e Vaccaro.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione osserva che l'ordine del giorno è diviso in due parti: una parte riguarda l'articolo 52 e una parte riguarda l'articolo 53 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici. La competenza per l'articolo 52, modificato dalla legge del dicembre 1953, è del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero delle finanze è stato estromesso da questa materia, e quindi non saremmo oggi qui in sede competente per votare quello che riguarda l'articolo 52. Per

quello che invece riguarda l'articolo 53, l'ordine del giorno si sovrappone all'ordine del giorno Spezzano che è stato trasformato in raccomandazione. Come è stato trasformato in raccomandazione l'ordine del giorno Spezzano preghiamo che sia accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Tartufoli che ha nella seconda parte analogo contenuto.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei capitoli dei bilanci, con l'intesa che la semplice lettura equivarrà ad approvazione qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

Faccio presente, che essendo il ministro Vanoni assente dall'Italia per ragioni del suo ufficio, la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio sarà ripresa al suo ritorno.

Procediamo anzitutto all'esame dei capitoli del bilancio del Ministero delle finanze.

(*Senza discussione, sono approvati i capitoli dello stato di previsione con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con i relativi allegati.*

Parimenti senza discussione, sono approvati i capitoli dell'annesso bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con i relativi riassunti ed allegati.

Del pari senza discussione, sono approvati gli articoli dell'annesso bilancio dell'Azienda monopolio banane con i relativi riassunti ed allegati.

Ancora senza discussione, sono approvati i capitoli dell'annesso bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza con i relativi riassunti ed allegati).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto che, con l'approvazione dell'articolo 4, si intenderanno approvati anche gli elenchi numeri 1 e 2 allegati al bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza.

Si dia lettura degli articoli.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

(*È approvato*).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate

spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco numero 1 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

(*È approvato*).

Art. 5.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1954-55, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'esame dei capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.

(*Senza discussione, sono approvati i capitoli dello stato di previsione dell'entrata da 1 a 290*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola perchè noi — parlo a nome del Gruppo a cui appartengo — desideriamo che risulti apertamente il nostro pensiero su una prassi che riteniamo contraria alle norme vigenti e che non riteniamo in alcun modo giustificata. La legge del bilancio è una legge formale; in altre parole le impostazioni del bilancio non possono essere che esecuzione concreta dei capitoli di entrata e di spesa derivanti da norme sostanziali già vigenti. Invece i capitoli 291 e 292 vengono istituiti con la legge formale del bilancio, il che secondo noi non è possibile.

PRESIDENTE. È un importo presunto.

FORTUNATI. No; non è solo un importo presunto. È una impostazione di bilancio che non trova la sua giustificazione in alcuna norma sostanziale vigente. Non solo, ma per quanto concerne il capitolo 292, ci troviamo veramente di fronte ad una entrata strana, oserei dire di tipo paradossale, perchè se ogni qualvolta vi sono i residui passivi, i residui diventano entrate effettive, sia pure di titolo straordinario negli esercizi successivi, è evidente che i bilanci si potrebbero fare molto comodamente.

Il capitolo 292 così è indicato: « Somma derivante dai residui esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per risarcimenti di danni causati da fatti di guerra ».

Onorevoli colleghi, qui ci troviamo veramente di fronte ad un espediente contabile di dubbio gusto. L'unico chiarimento che può dare il Ministro del tesoro può essere questo: siamo passati, in occasione dell'esercizio 1954-1955, ad una nuova legislazione sui danni di guerra. Questa nuova legislazione prevede che ogni anno siano impostati in bilancio almeno 30 miliardi di spesa.

Però, quando si discusse il nuovo testo relativo ai danni di guerra fu assicurato che le somme già stanziate non venivano per questo meno. D'altra parte, se si pensa che la legge dice, « non meno di 30 miliardi », dato che 21.748.500.000 lire erano i residui passivi, allora, nella spesa, anzichè 30 miliardi, si dovevano impostare 30 miliardi più 21. Ciò è tanto vero che il Ministro ha sentito il bisogno di richiamare questo tipo paradossale di entrata in un articolo apposito del disegno di legge che approva lo stato di previsione, richiamando, cioè, per l'entrata quanto la legge sui danni di guerra prevede per la spesa. Non

vi è quindi dubbio che, dal punto di vista sostanziale, il capitolo 292 non ha ragione di essere, nè dal punto di vista formale. Di qui l'esplicita richiesta di soppressione dei capitoli 291 e 292, dato che essi non rientrano nell'applicazione di norme vigenti. Nel caso del 292 il depennamento non è giustificato solo da motivi formali, ma anche sostanziali, non potendosi trasformare, neanche per le norme generali vigenti della contabilità dello Stato, un residuo passivo in una entrata straordinaria.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, la prego di presentare l'emendamento, perchè si possa metterlo ai voti.

Per giustificazione della Presidenza, di fronte alla sua affermazione che non si trattava di capitoli di importo presunto, non entro nel merito della questione. Faccio però osservare che la nota in calce ai due capitoli dice precisamente: « Capitolo che si istituisce con l'iscrizione dell'importo presunto dell'entrata di cui alla denominazione del capitolo ».

Se poi questo vada bene o no è affare che riguarda il Senato.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda il capitolo 291, esso è stato istituito in relazione al Trattato di pace che prevede il regolamento dei rapporti tra il Governo italiano e il Governo del Territorio libero di Trieste. Ci fu un accordo a seguito del Trattato di pace, nel 1947, se non erro, e dico se non erro perchè sono stato un po' sorpreso dalla questione mossa dal senatore Fortunati. In virtù di questo accordo, che poi ho perfezionato nel 1951 o 1952, si è stabilito che l'Italia ha diritto a ricevere in entrata tutto ciò che dal Territorio libero di Trieste entra in Italia. È una partita tutta figurativa, perchè, oltre l'entrata, come si sa, noi diamo al Territorio libero di Trieste altre somme necessarie per la sua economia, e in relazione agli obblighi che ci sono imposti dal Trattato di pace. Ma l'entrata prevista non è campata in aria, è in virtù di una norma autorizzativa e quindi sta a posto nel bilancio, nella parte dell'entrata.

Per quanto riguarda il capitolo 292 debbo dare atto al senatore Fortunati che effettivamente è stata usata una espressione impropria nella denominazione del capitolo, e me ne rendo conto io stesso adesso: cioè, somma derivante da residui esistenti. Propriamente non si tratta di residui veri e propri che siano stati impegnati e che non siano stati pagati. Con la vecchia legge sui danni di guerra si aveva avuto il risultato che si erano accumulate nelle Casse dello Stato, o per meglio dire nel bilancio, circa 42 miliardi che, alla stregua della vecchia norma sui danni di guerra, non potevano essere pagati, quindi non ci si trovava di fronte alla figura dei residui perchè erano dei fondi che non potevano essere utilizzati e che tutt'al più avrebbero potuto essere mandati all'economia per mancanza di titolo abile per spenderli.

È venuta la legge della Camera che all'articolo 56, terzo comma, ha fatto obbligo al Governo di stanziare per lo meno 30 miliardi. Per l'esercizio testè decorso è stata usata la stessa formula e non fu sollevata allora l'eccezione che oggi si solleva. Il terzo comma era così previsto: « All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge l'esercizio finanziario 1953-54 si farà fronte con le disponibilità (ecco il termine esatto, non già residui, ma disponibilità, e in questo senso accetto che venga mutata la denominazione così come è stato rilevato dall'onorevole Fortunati) dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per i danni di guerra ». L'interpretazione della legge non poteva essere che questa, che si dovesse attingere a quelle disponibilità, che non erano diventate residui, esistenti in virtù della legge abrogata dalla legge approvata nel dicembre dell'anno scorso.

Abbiamo quindi utilizzato quelle disponibilità sia per l'anno 1953-54, sia per l'anno 1954-55 e che non vi fosse possibilità di una interpretazione diversa in questa materia risulta dal fatto che senza prevedere copertura il Parlamento aveva obbligato il Governo a stanziare immediatamente 30 miliardi prelevandoli dalle disponibilità. Ora queste non potevano essere che le disponibilità passate, perchè le disponibilità in atto l'anno scorso ammontavano si e no a 10-12 miliardi. Ecco l'origine di quel capitolo d'entrata che è perfetta-

mente giustificato, salvo il mutamento della parola « residui » nella parola « disponibilità ». Dal punto di vista tecnico l'onorevole Fortunati ha ragione e mi rendo ben conto del perchè egli abbia sollevato quella eccezione.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ritiene di essere sufficientemente informata da quello che ha detto il Ministro e che corrisponde a quello che era il risultato degli accertamenti che aveva fatto la Commissione. L'unica cosa che la Commissione raccomanderebbe al senatore Fortunati e al Ministro sarebbe di non cambiare il testo della legge già approvato dalla Camera, perchè se mandassimo in questa stagione alla Camera il bilancio del Tesoro per cambiare una parola nel testo di una legge formale, forse potremo essere meno fortunati di quello che è normalmente il senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, ritiene che, dopo le spiegazioni del Ministro e dopo la richiesta in linea di opportunità fattale dalla Commissione, sia sufficiente il resoconto ufficiale che dia ragione della spiegazione della sua obiezione?

FORTUNATI. Onorevole Presidente, non intendiamo discutere per discutere. Ritengo che le obiezioni da me sollevate sul piano formale e su quello sostanziale siano ineccepibili. Ritengo che, o si tratti di disponibilità, o si tratti di residui, in ogni caso si tratta di capitolo di nuova istituzione che non poteva essere introdotto con la legge formale del bilancio. Di più non è possibile che una spesa non eseguita, di ieri, diventi una entrata di oggi!... Comunque, una volta che l'opposizione ha compiuto il suo dovere, il Governo e la maggioranza assumano le loro responsabilità e camminino per la loro strada.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del capitolo 291.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Capitolo 291. — Rimborso da parte del Governo militare alleato di somme riscosse nella Zona di Trieste, per conto del Governo italiano, per imposte di fabbricazione, e diritti doganali su merci fabbricate o importate nella zona medesima e consumate in Italia . . . . . lire 9.400.000.000

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del capitolo 292.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Capitolo 292. — Somma derivante dai residui esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per risarcimento di danni causati da fatti di guerra . . . . . lire 21.748.500.000

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Senza discussione, sono approvati i rimanenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con i relativi allegati, nonchè i capitoli dello stato di previsione della spesa da 1 a 195*).

Il senatore Cianca ha chiesto di parlare sul capitolo 196 della spesa. Ne ha facoltà.

CIANCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione di voto. Il capitolo 196 porta a 900 milioni per l'esercizio 1954-55 i 750 milioni che nell'esercizio 1953-54 sono destinati a rimborsare alla R.A.I. le spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di una somma rilevante; ed io ricordo che, nella seduta del 25 maggio 1954, il collega Cappellini chiese dei chiarimenti per stabilire a quali fini in realtà servisse questo stanziamento e domandò altresì se fra le trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dovesse considerarsi inclusa la allocuzione fatta in quel giorno in lingua polacca da una stazione italiana ad onde corte dal generale Anders il quale pro-

clamò, puramente e semplicemente, il proposito di riconquistare due città, una della Lituania, Wilno, e l'altra dell'Ucraina Lvov, città polacche, egli disse. Propositi che suonano squilli di guerra.

A queste domande del senatore Cappellini nessuna risposta venne data allora. Ieri sera il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio onorevole Manzini, ebbe la cortesia, anticipando le dichiarazioni che io avevo chiesto alla Presidenza di poter fare su questo argomento, di dare alcuni chiarimenti che a mio giudizio mi mettono bensì in dovere di ringraziarlo, ma anche di fargli presente che le sue dichiarazioni non costituiscono che una parafrasi della formula contenuta nel capitolo 196 del bilancio e che quindi non sono assolutamente tali da placare le nostre inquietudini per quanto riguarda questo servizio della R.A.I. tanto sul piano politico (carattere e contenuto delle trasmissioni ad onde corte) quanto sul piano amministrativo. Infatti, la R.A.I., alla quale il Governo ha creato una posizione di privilegio monopolistico, continua a ricevere dallo Stato centinaia di milioni, a spese del contribuente, nonostante i rapporti che corrono, attraverso l'I.R.I., tra la R.A.I. e lo Stato stesso.

Ecco perchè, mentre ci riserviamo naturalmente di risollevare il problema quando verranno in discussione le proposte di iniziativa parlamentare intese a dare alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla R.A.I. la possibilità di esercitare concretamente la sua funzione, respingiamo questo aumento di 150 milioni dando al nostro voto anche il significato di una rinnovata protesta contro la R.A.I., la quale di giorno in giorno diventa strumento sempre meno intelligente e sempre più fazioso di propaganda governativa.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione, preso atto di quel che ieri ha dichiarato il Sottosegretario Manzini, ritiene che, in ordine al contenuto delle trasmissioni della R.A.I., le preoccupazioni di merito possono esserci per la spesa di 750 milioni come per quella di 900 milioni, ma questo non riguarda la competenza specifica della Commissione.

Per quanto riguarda l'impostazione del preventivo di spesa in bilancio essa è frutto dell'esperienza degli anni scorsi e dei maggiori servizi che si chiedono quest'anno. Perciò la impostazione delle spese deve essere approvata. Naturalmente questo non vuol dire che poi non debbano esserci controlli contabili e che, in sede di approvazione di consuntivo, anche il Parlamento non possa, anzi debba, vedere se i contratti con la R.A.I. siano stati stipulati regolarmente e siano o non siano corrispondenti alle tariffe normali. Ma in sede di impostazione di bilancio preventivo non possiamo che prendere atto del fatto che la maggiorazione dei servizi importa un maggior preventivo di spesa.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo aderisce alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura del capitolo 196 della spesa.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Capitolo 196. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . lire 900.000.000

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Senza discussione sono approvati i rimanenti capitoli dello stato di previsione della spesa con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con i relativi allegati*).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto che, con l'approvazione degli articoli 4, 5 e 6, si intenderanno approvati anche

gli elenchi 1, 2, 3 e 4 annessi al disegno di legge.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella *A*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1954-55, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento d l provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

(*È approvato*).

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella *B*).

(*È approvato*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1954-55 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(*È approvato*).

Art. 8.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1954–1955 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 40, lettera *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1954–55, in lire 17.764.266.000.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per l'esercizio finanziario 1954–55 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 1.918.000.000.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000, previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

(*È approvato*).

Art. 11.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1954–55 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 3.250 000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

(*È approvato*).

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1954–55, in lire 10.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'esercizio 1954–55 in lire un miliardo.

(*È approvato*).

Art. 14.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1954–55, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 577 e 578 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

(*È approvato*).

Art. 15.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1954–55 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 5.000.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.

(*È approvato*).

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 5 gennaio 1941 n. 874, viene stabilito in complessive lire 11.000.000, per l'esercizio finanziario 1954–55, il concorso del Fondo per

il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'esercizio finanziario 1954–55, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei buoni.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni.

Il Ministro del tesoro ha, altresì, facoltà di emettere, per le esigenze di gestione del presente bilancio, buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal precedente comma, nonchè per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'aumento complessivo dei buoni ordinari e dei buoni poliennali messi in circolazione durante l'esercizio, valutati al netto ricavo, non può superare il disavanzo quale risulta dal successivo articolo 22, ed il provento dei buoni poliennali sarà devoluto a copertura del disavanzo stesso.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954–55, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 517, 518, 519 e 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954–55.

Il Ministro del tesoro, è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

I residui risultati al 30 giugno 1954 sui capitoli nn. 54–*bis*, 543–*bis* e 751–*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953–54, saranno trasferiti, con decreti del Ministro del tesoro, agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti per la liquidazione delle pendenze relative.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 30.000.000.000 inscritto al capitolo n. 711 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954–1955, in applicazione dell'articolo 56 della

legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La disposizione di cui all'articolo 56, terzo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, suddetta, è estesa all'esercizio finanzario 1954–1955, per la somma prevista al capitolo n. 292 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 21.

I residui risultanti al 1° luglio 1954 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1954–55, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

(*È approvato*).

Art. 22.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, e cioè:

(*È approvato*).

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettive.

Entrata	L.	2.058.135.948.740
Spesa	»	2.354.387.833.786
Disavanzo effettivo —	L.	296.251.885.046

Movimento di capitali

Entrata	L.	12.601.221.700
Spesa	»	78.102.745.542
Disavanzo . . . . —	L.	65.501.523.842

Riassunto generale.

Entrata	L.	2.070.737.170.440
Spesa	»	2.432.490.579.328
Disavanzo finale . —	L.	361.753.408.888

(*È approvato*).

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1954-55.

MINISTERI	PARTE ORDINARIA — Entrate e spese effettive	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6)
		Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE	Entrate e spese effettive (colonna 1 e 2)	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Tesoro	**479.858.369.000**	406.733.547.300	41.666.264.310	448.399.811.610	**886.591.916.300**	41.666.264.310	**928.258.180.610**
Finanze	226.195.763.000	11.857.125.600	2.700.371.400	14.557.497.000	238.052.888.600	2.700.371.400	240.753.260.000
Grazia e Giustizia	48.927.536.000	19.000.000	»	19.000.000	48.946.536.000	»	48.946.536.000
Affari Esteri	18.206.958.300	8.070.770.061	430.000	8.071.200.061	26.277.728.361	430.000	26.278.158.361
Pubblica Istruzione	235.281.510.870	6.816.898.700	»	6.816.898.700	242.098.409.570	»	242.098.409.570
Interno	96.557.771.800	34.331.251.410	1.041.187.612	35.372.439.022	130.889.023.210	1.041.187.612	131.930.210.822
Lavori Pubblici	22.232.788.000	125.100.779.645	237.020	125.101.016.665	147.333.567.645	237.020	147.333.804.665
Trasporti	9.099.174.800	6.560.571.800	»	6.560.571.800	15.659.746.600	»	15.659.746.600
Poste e Telecomunicazioni	19.748.000	»	»	»	19.748.000	»	19.748.000
Difesa	359.235.824.000	98.004.176.000	5.050.000.000	103.054.176.000	457.240.000.000	5.050.000.000	462.290.000.000
Agricoltura e Foreste	14.814.324.000	37.604.614.200	27.644.255.200	65.248.869.400	52.418.938.200	27.644.255.200	80.063.193.400
Industria e Commercio	2.526.422.200	58.911.700	»	58.911.700	2.585.333.900	»	2.585.333.900
Lavoro e Previdenza Sociale	67.063.850.000	12.570.229.400	»	12.570.229.400	79.634.079.400	»	79.634.079.400
Commercio con l'Estero	1.392.100.000	»	»	»	1.392.100.000	»	1.392.100.000
Marina Mercantile	16.665.313.000	8.527.405.000	»	8.527.405.000	25.192.718.000	»	25.192.718.000
Bilancio	55.100.000	»	»	»	55.100.000	»	55.100.000
Totale	**1.598.132.552.970**	756.255.280.816	78.102.745.542	834.358.026.358	**2.354.387.833.786**	78.102.745.542	**2.432.490.579.328**
Entrata	1.946.283.804.340	111.852.144.400	12.601.221.700	124.453.366.100	2.058.135.948.740	12.601.221.700	2.070.737.170.440
Differenza	+ **348.151.251.370**	— 644.403.136.416	— 65.501.523.842	— 709.904.660.258	— **296.251.885.046**	— 65.501.523.842	— **361.753.408.888**

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nenni ed altri: « Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV » (574-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Nenni Pietro ed altri: « Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIECHELE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Tupini.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, sono abrogati.

L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivi applausi dalla sinistra*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato » (232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per la emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato ».

È iscritto a parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Avrei voluto, in questo mio intervento, inserirmi in un processo dialettico che fosse stato già aperto in questa Aula da discussioni e illustrazioni degli opposti punti di vista. Indubbiamente molto si è già discusso in Commissione, ma qui, nell'Aula, nessuno degli oratori dell'opposizione ha parlato finora, e per quel che concerne l'impostazione che alla discussione di questa legge è data dalla relazione di minoranza, io mi rimetto volentieri a quanto ha scritto nel suo pregevole lavoro il relatore di maggioranza, senatore Zotta, sia perchè non ho alcuna competenza giuridica per discutere le questioni pregiudiziali di costituzionalità o di incostituzionalità della legge delega nel suo complesso, alle quali si limita la relazione di minoranza, sia perchè mi sembra che tutte le ragioni ivi affacciate per infirmare o quanto meno mettere in dubbio la costituzionalità di questo disegno di legge siano anticipiatamente ribattute da quanto con estrema limpidezza il senatore Zotta ha scritto nella sua relazione. È certo, comunque, che la stragrande maggioranza dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, e soprattutto la stragrande maggioranza del nostro popolo che da questa legge attende un migliore trattamento dei dipendenti statali ed un riordinamento generale dell'Amministrazione, sollecitano l'approvazione di questo disegno di legge. Non è vero — onorevoli colleghi che avete protestato di fronte a questa affermazione fatta giorni fa dal collega Elia — che i dipendenti statali, e in fondo tutta la Nazione, non vogliano questo Quand'anche fosse vero quel che voi affermate, che cioè la questione, pur così complessa, po-

trebbe essere più utilmente discussa e definita in assemblee numerose come quelle parlamentari, anzichè demandarne l'esame e la decisione al Governo, l'adozione di questa procedura, al punto in cui siamo, comporterebbe tale una perdita di tempo, che è indubbiamente più conveniente votare la legge delega e vedere quello che il Governo saprà fare: i dipendenti dello Stato infatti attendono da anni che il loro problema sia affrontato e risolto. Per quanto concerne poi l'affermazione contenuta nella relazione di minoranza, secondo la quale « appare chiaro che con questo disegno di legge non si tratta più di riordinare le carriere dei pubblici impiegati o di regolamentare il relativo stato giuridico, ma si tratta invece di approntare uno strumento che meglio e più dello stato giuridico imposto dal fascismo consenta l'asservimento della pubblica amministrazione al potere esecutivo, anzichè assicurarne l'indipendenza per meglio servire la collettività nazionale », è certo che una tale affermazione è puramente gratuita, è un processo alle intenzioni.

Secondo quello che il Governo farà, potrete insorgere dicendo che avevate preveduto che questo potesse avvenire, ma non ha senso fare aspettare ancora i dipendenti statali, perchè il problema è indilazionabile.

Piuttosto che discutere la relazione di minoranza, vorrei fare sulla legge delega alcuni rilievi, di carattere generale taluni, altri che si riferiscono più specificamente alla categoria della quale per esperienza personale meglio conosco la condizione e le aspirazioni, la categoria degli insegnanti.

Circa le questioni di ordine generale, vorrei fermare l'attenzione dei colleghi, anzitutto sul punto 9 dell'articolo 2, e precisamente su quella parte che si riferisce al trattamento di quiescenza e di previdenza, quale scaturirà dalla nuova disciplina del trattamento economico dei dipendenti statali. Questo trattamento sarà certamente migliorato dall'applicazione della legge in esame; infatti il Parlamento ha votato in varie riprese una serie di provvedimenti che hanno concesso ai dipendenti statali delle mezze tredicesime mensilità a titolo di anticipazione sui miglioramenti futuri che dovranno decorrere dal 1° gennaio 1954. È ovvio pertanto che questi miglioramenti economici avranno un loro riflesso nel trattamento di quiescenza. Tuttavia c'è tra i dipendenti statali qualche preoccupazione a questo proposito, perchè, mentre la legge attuale fissa l'aliquota della retribuzione che spetta a chi va in pensione dopo aver raggiunto il massimo del servizio, e la fissa in nove decimi della retribuzione stessa, invece il punto nove dell'articolo 2 lascia totalmente indeterminata tale quesione.

Ora, se dovessi dire con tutta sincerità il mio pensiero, forse più che il mio pensiero la mia aspirazione, il mio modo di sentire più che il mio modo di pensare, direi che il problema del rapporto fra il trattamento economico dei dipendenti statali in servizio e quello dei dipendenti statali i quali dopo aver dedicato l'intera vita al servizio dello Stato se ne vanno in pensione perchè lo Stato riconosce che hanno ormai il diritto di riposarsi, dovrebbe essere risolto concedendo a chi va in pensione lo stesso trattamento di chi va in congedo temporaneo, cioè le stesse retribuzioni delle quali godeva quando era in servizio attivo, decurtate eventualmente di quelle aliquote che appunto al servizio attivo esclusivamente si riferiscono, quelle aliquote che in passato erano rappresentate dal supplemento di servizio attivo e oggi dalla cosiddetta indennità di presenza, e dalla indennità di lavoro straordinario che spesso ha un carattere puramente figurativo, ma che evidentemente non può riferirsi se non a chi effettivamente esercita il servizio.

Un anziano che, dopo aver prestato i suoi quarant'anni di servizio, si sente dire dallo Stato « tu mi hai servito bene, vattene a riposare tranquillo », è chiaro che dovrebbe aspettarsi che un invito di questo genere si concretasse in un trattamento economico non inferiore a quello goduto fino a quel momento. (*Interruzione dalla sinistra*).

Voce dalla sinistra. Se ne ricordi al momento della votazione!

LAMBERTI. Questa è la mèta ideale alla quale dovremmo tendere. Mi rendo conto tuttiva che una soluzione di questo genere comporterebbe un complesso di oneri riflessi in sede di ripartizione dei fondi disponibili e di emanazione delle leggi delegate, che probabilmente non sarebbero sostenibili dal nostro bi-

lancio, e non potrebbero rientrare in quella cifra complessiva che attraverso una serie di provvedimenti il Governo cerca di avere a sua disposizione per attingervi quello che è necessario a soddisfare nel miglior modo possibile o nel modo meno peggiore le esigenze dei dipendenti statali.

Tuttavia io penso che, ferma restando questa mèta ideale come quella a cui si dovrebbe tendere, se non oggi, in un futuro, il più possibile prossimo, si dovrebbe almeno garantire a coloro che vanno in pensione che il loro trattamento non sia per essere domani inferiore di fatto a quello che è oggi. Oggi a coloro i quali vanno in pensione dopo aver raggiunto il massimo del servizio spettano i nove decimi dell'ultimo stipendio in godimento. Domani, quando lo stipendio avrà assorbito una infinità di altre voci che oggi contribuiscono a formare il complesso della retribuzione, l'applicazione di questa norma dei nove decimi comporterebbe per i pensionandi un aumento proporzionalmente molto maggiore di quello che avranno gli impiegati in servizio attivo. Ebbene, se fosse possibile accettare questo principio della conservazione dei nove decimi a favore dei pensionandi, facendo fare loro un passo più grande di quello che faranno gli impiegati in servizio attivo, si farebbe indubbiamente una cosa molto umana. Ma se questo non fosse possibile, io penso che in questa sede noi dovremmo avere, o attraverso una formula della legge o attraverso una dichiarazione impegnativa del Governo, l'assicurazione che di fatto il rapporto tra trattamento dei dipendenti statali in attività di servizio ed il trattamento di coloro che vanno in quiescenza non peggiorerà, ma possibilmente migliorerà.

Accanto a questa questione ce ne è un'altra, pure di ordine generale, che si riferisce al punto quindicesimo dell'articolo 2. In questo punto si fissa il criterio dell'« inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi e qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ». Indubbiamente questa formula servirà a tranquillizzare i dipendenti statali ed è una di quelle che si adottano abitualmente nella transizione da un certo ordinamento giuridico ad uno nuovo, per garantire che l'elargizione di un beneficio che dovrebbe essere per tutti non si traduca in realtà in un danno per alcuni. Ma questa garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dovrebb'essere assicurata non solo ai singoli dipendenti statali, ma anche alle categorie. Non so se la formula adottata nel punto 15 sia sufficiente a garantire che questo sarà fatto, ma domando se per avventura non sembri opportuno al Senato di rendere più esplicito questo principio.

Mi spiego con qualche esempio. Noi abbiamo in questi ultimi anni approvato alcune leggi che hanno migliorato la posizione giuridica e conseguentemente economica di alcune categorie. Per riferirmi ad un esempio concreto e che ha avuto una notevole incidenza nella vita del Paese, cito il caso dei maestri elementari, la cui carriera è stata elevata, e si sviluppa oggi dal grado XI all'VIII, anzichè dal XII al IX. Ora vorrei che approvando questa legge, noi garantissimo a quella categoria, ed eventualmente ad altre che siano nelle stesse condizioni, la continuazione del beneficio.

Finalmente vorrei fare una terza osservazione di carattere generale. Il primo degli oratori che sono intervenuti in questa discussione, il collega Riccio, che ha presentato in forma panoramica tutta la legge, ha detto che lo Stato potrà contare su una somma complessiva di una ottantina di miliardi per far fronte agli impegni finanziari che scaturiranno dalla legge. Non è una grandissima somma, ma tuttavia abbastanza ragguardevole. È quella che le modeste possibilità e del nostro bilancio e della ricchezza nazionale ci consentono di poter avere sotto mano per far fronte ai bisogni dei dipendenti statali. Alla saggezza del Governo, assistito dalle Commissioni parlamentari, è affidato il compito di allargare, se sarà possibile, queste previsioni, ma soprattutto il compito di distribuire con equità gli stanziamenti disponibili, ripartendoli tra le varie categorie secondo i bisogni, la qualità e la quantità del lavoro che prestano, secondo le responsabilità sociali di cui i diversi settori dei dipendenti statali sono investiti, e così via.

Una tentazione che facilmente si presenta in circostanze di questo genere è quella di impiegare tutte le somme disponibili nel miglioramento delle tabelle degli stipendi. Vorrei tuttavia che si tenesse presente che dopo l'approvazione di questa legge delega sopravviverà ancora una distinzione, quella tra lo stipendio, che verrà a conglobare tante voci oggi disperse della retribuzione effettiva dei dipendenti statali, e gli assegni familiari. È chiaro che questa voce è la sola che non potrà essere in nessun modo assorbita nella tabella degli stipendi, perchè è una voce variabile. Ora queste due parti della retribuzione rispondono a due esigenze entrambe legittime e degnissime di considerazione. Direi che c'è da un lato una esigenza di giustizia assoluta, la quale vorrebbe che ad una certa quantità e qualità di lavoro corrispondesse una retribuzione uguale per tutti quelli che appunto questo lavoro esercitano in quelle forme e in quella quantità. Coloro i quali portano fino alle estreme conseguenze questo principio facilmente sosterranno che gli assegni familiari non hanno nessuna ragion d'essere, che tanto rende allo Stato il Capo divisione o il Capo sezione X il quale, senza carico di famiglia adempie a determinati compiti, fa le sue ore di lavoro, quanto il Capo divisione o il Capo sezione Y il quale ha moglie e figli, ma svolge un lavoro qualitativamente e quantitativamente comparabile a quello del suo collega X. Ma, accanto a questo principio di astratta giustizia, vi è un principio di solidarietà sociale, al quale non possiamo essere insensibili, anche perchè trova la sua consacrazione, nella Costituzione della Repubblica, il principio che lo Stato tutela la famiglia, cellula della vita sociale, e in particolar modo la famiglia numerosa. Ed allora è evidente che i due princìpi debbono contemperarsi l'uno con l'altro.

Nella legge delega non si parla di assegni familiari, ma non dubito che il Governo, emanando le leggi delegate, terrà conto dell'esigenza di migliorare non solo gli stipendi, ma anche gli assegni familiari. A meno che — questa sarebbe una soluzione ideale — non si ritenga di poter affrontare il problema in due tempi: di migliorare oggi gli stipendi e di riservarsi, magari, in un altro esercizio, di migliorare gli assegni familiari.

Prima di chiudere questo mio intervento, vorrei spendere qualche parola per la categoria degli insegnanti, alla quale io appartengo. La legge delega, superando la concezione un po' militaresca dei gradi quali furono istituiti sotto il regime fascista, afferma un nuovo, sano ed incontrovertibile principio: il principio che alla varietà dei gradi corrisponda una differenza di funzioni Non credo che possano essere avanzate obiezioni valide e convincenti contro un principio così chiaro e limpido. Tuttavia ci sono alcune categorie, in modo particolare la categoria degli insegnanti, che non posson dar luogo ad una applicazione integrale di questo principio. Se essi dovessero aspettare per sè uno sviluppo di carriera per gradi collegati ad una varietà di funzioni, non avrebbero alcuna possibilità di realizzire tale sviluppo se non coloro i quali eventualmente, attraverso i concorsi che la legge prevede, passino dall'insegnamento alla direzione degli istituti, e da questa all'ispettorato.

Ma l'insegnante non ha alcuna differenza di funzione nella sua carriera, anche lunga. Egli comincia ad insegnare latino e greco, in ipotesi, in un liceo dopo la laurea, e va avanti per venti, trenta, quaranta anni continuando ad insegnare, a fare esattamente le stesse cose. Naturalmente la sua esperienza nella scuola si affinerà nell'esercizio di questa funzione, la sua cultura potrà allargarsi, il rendimento del servizio che egli presta alla società potrà essere maggiore, ma nessuno potrà onestamente sostenere che egli adempia, a quarant'anni, ad una funzione diversa da quella che era la sua funzione di giovane laureato della facoltà di lettere che a venticinque o a trent'anni affrontava per la prima volta una scolaresca di liceo.

La Commissione si è preoccupata della situazione che verrebbe a crearsi, se al principio della differenza dei gradi legata esclusivamente alla differenza di funzioni si dovesse dare rigida applicazione anche per quel che concerne gli insegnanti. Ed in particolare il relatore di maggioranza ha dedicato alla questione alcune righe estremamente chiare, che non sarà male che io ricordi, a pagina 17 della sua relazione: « Non è pensabile — egli scrive — che l'insegnante debba fruire soltanto della carriera economica nella misura in cui questa è predisposta per gli altri funzionari, i

quali ne godono quando non abbiano acceduto a quella per gradi, ove in una continua gara si opera la selezione del migliore ». Infatti una delle caratteristiche della legge delega che stiamo esaminando, una delle novità, direi, più convincenti e, io credo, anche più feconde di utili risultati, è questa, che per risolvere l'annoso problema delle carriere aperte o chiuse, questa legge prevede l'adozione di un duplice criterio: uno sviluppo economico per anzianità di chi non demerita, ed accanto a questo uno sviluppo per gradi ed anche, naturalmente, economico di chi ha particolari meriti.

Ora gli insegnanti — osserva giustamente il relatore di maggioranza — i quali non hanno una possibilità di sviluppo di carriera per gradi, dovrebbero limitarsi alla carriera economica nella misura in cui questa è corrisposta per gli altri funzionari. Ma per gli altri funzionari essa è un ripiego, come è evidente: serve per quelli che non hanno la possibilità di accedere ai gradi superiori. Siccome costoro non possono essere tenuti per anni ed anni nel trattamento economico iniziale, hanno diritto di quando in quando — dopo un triennio, supponiamo, o un quadriennio o un quinquennio — a degli scatti di stipendio che riconoscano in concreto la loro anzianità.

Ora, per gli insegnanti non ci si può limitare a questo; « sarebbe una aprioristica ed ingiusta discriminazione — osserva il relatore Zotta — tanto più nociva agli interessi della scuola in quanto l'insegnamento esige continuo allenamento dell'intelletto. L'ordinamento giuridico ed economico deve dunque trovare per questa categoria una forma di carriera economica, che, nella impossibilità della scelta di quella per gradi, ne riassuma i benefici ».

Sembra a me che difficilmente si sarebbe potuto esprimere in forma altrettanto sintetica e limpida l'esigenza che scaturisce da questa considerazione.

Però io credo che sarebbe opportuno che questo principio, oltrechè nella autorevole relazione di maggioranza, fosse consacrato nel testo della legge che noi siamo chiamati a discutere cioè all'ultimo comma dell'articolo 2, destinato forse a diventare un articolo a sè stante, il 6-*bis*, che appunto si occupa della posizione degli insegnanti ed esplicitamente afferma per loro alcuni criteri a cui la nuova legislazione dovrà adeguarsi. Questi criteri sono tre, elencati sotto le lettere *a*), *b*) e *c*); sarebbe probabilmente opportuno aggiungere a queste tre lettere una lettera *d*), la quale in una formula rapida e sostanziosa consacri, inserendolo nel testo della legge, il principio affermato dal relatore di maggioranza, che sarà certamente condiviso, e su questo non ho il minimo dubbio, dai colleghi di tutte le parti del Senato. Mi pare che il collega Riccio nel suo intervento abbia annunziato l'intenzione di presentare a questo proposito un emendamento o almeno un ordine del giorno. Io non vorrei sovrapporre una mia iniziativa alla sua: spero che l'emendamento sarà presentato, e che l'Assemblea lo approverà.

Quanto agli altri princìpi che la legge consacra in quella parte a cui facevo riferimento or ora a proposito degli insegnanti, sono lieto di constatare che i princìpi ivi fissati come criteri direttivi della futura azione di governo rispecchiano princìpi affermati in quest'Aula più volte, soprattutto in occasione della discussione dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e riconfermati recentemente con l'approvazione di un ordine del giorno che, insieme ad alcuni colleghi, ebbi l'onore di presentare nello scorso aprile in occasione dell'ultima discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e che il Governo onorò della sua accettazione. In sostanza i princìpi in esso affermati si concretano oggi nei criteri direttivi contenuti nell'ultima parte dell'articolo 2. Quali, dunque, i criteri che il Governo dovrà tener presente per il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni ordine e grado? In primo luogo « accesso ai gradi iniziali delle carriere di docente, direttiva e ispettiva mediante concorso per esami e titoli, salvo le eccezioni previste dalle norme in vigore ». È l'approfondimento di un criterio generale, dato che già per tutti i dipendenti dello Stato la legge prevede l'accesso al grado iniziale delle rispettive carriere mediante concorso. Per gli insegnanti si propone qualche cosa di più, che cioè si acceda ai gradi iniziali delle diverse funzioni in cui la carriera dell'insegnante si sviluppa, la funzione di docente, quella direttiva e quella ispettiva, mediante concorso. Le eccezioni qui accennate non dovrebbero preoccupare: quando si discusse l'or-

dine del giorno cui mi sono riferito, fu chiarito l'intendimento dei proponenti, che mirava soltanto a conservare alcune deroghe alla norma generale oggi vigente per certe categorie di insegnamento, quale l'insegnamento artistico, in cui, assai più che il concorso superato o i gradi accademici di cui l'aspirante può fregiarsi, contano determinate realizzazioni concrete. Un artista di chiara fama può, secondo la legislazione vigente, essere chiamato a ricoprire determinati posti di insegnamento. La legge che stiamo per approvare, consacrando in questa formula tale criterio, non si oppone a che, in deroga al principio generale, questo possa continuare.

Il punto *b*) dice: « Mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore ». Anche di questo si è parlato nell'aprile scorso e si è detto che queste libere professioni sono quelle che eventualmente possono prestare all'insegnante il valido concorso di una pratica dalla quale l'insegnamento stesso può trarre giovamento.

Un insegnante di materie giuridiche, il quale faccia, senza danno, si capisce, per l'ordinato svolgimento della vita scolastica, l'avvocato, potrà attingere dall'esercizio pratico di questa professione elementi che potranno avere un benefico riflesso nel suo insegnamento. Lo stesso dicasi per l'insegnante di topografia o costruzioni in un Istituto tecnico per geometri che faccia l'ingegnere, il quale potrà giovarsi della continuazione dell'esercizio dell'arte sua anche nell'insegnamento, senza correre il rischio di rimanere avulso dai progressi dell'arte che deve insegnare.

Non è che qui si voglia consacrare — questo ci tengo a dirlo — in un testo legislativo l'esercizio delle lezioni private. Queste si fanno, verosimilmente si continueranno a fare, perchè con tutta la buona volontà del Governo questa legge difficilmente assicurerà agli insegnanti un trattamento economico adeguato, che li metta, alla pari dei magistrati, in condizioni di poter contare sulla retribuzione ed esclusivamente su quella, per dedicare ogni loro energia alla scuola. Probabilmente per questa ragione le lezioni private si continueranno a fare, ma resteranno quello che sono, cioè una servitù dolorosa da cui l'insegnante sarebbe meglio fosse liberato. A questo riguardo io vorrei osservare che nella categoria degli insegnanti e particolarmente degli insegnanti medi c'è una aspirazione che si è affacciata più volte anche in questa Aula in varie circostanze, cioè di vedersi in qualche modo equiparati ai magistrati. Intendiamoci, i magistrati hanno una loro particolare posizione giuridica che è consacrata dalla Costituzione: essi rappresentano uno dei poteri dello Stato ed hanno una loro autonomia, in parte realizzata e in parte da realizzare, e nessuno contesta che questa posizione di privilegio (se vogliamo chiamarla così, ma non lo è, perchè è una posizione costituzionale) debba rimanere peculiare di quella categoria. Queste discriminazioni di ordine giuridico trovano una loro concreta realizzazione anche nel campo economico, ed è naturale che questo accada. Infatti i magistrati godono oggi (e godranno anche domani, perchè la legge delega lo prevede) di un particolare trattamento economico, che differenzierà la loro carriera da quella degli altri dipendenti statali. Ora, quando gli insegnanti, come talvolta accade, invocano tutta la lunga prassi e la lunga tradizione giuridica per dire che essi sono stati sempre equiparati ai magistrati almeno nel trattamento economico e chiedono di esserlo anche per l'avvenire, almeno per quanto concerne il trattamento economico, dicono una cosa che è vera, ma che non è vera solo per loro. L'equiparazione degli insegnanti ai magistrati, almeno nella sua ultima realizzazione nel periodo fascista, era conseguente a un sistema di allineamento di tutti i dipendenti statali nella scala dei gradi. Quindi, sotto questo punto di vista, quello che dicono gli insegnanti potrebbero dirlo gli amministrativi, e cioè: noi fino a ieri eravamo equiparati ai magistrati nel trattamento economico, e desideriamo esserlo anche per l'avvenire. Però nell'aspirazione degli insegnanti c'è una giustificazione almeno di ordine etico-giuridico che non deve essere trascurata. Indubbiamente alla professione di insegnante è connessa una responsabilità sociale ed una elevazione qualitativa che rende in qualche modo comparabile questa categoria con quella dei magistrati, almeno ai fini economici.

Già nella discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione fu ricordato a questo proposito qualche tratto di un recente

discorso di Pio XII in cui si riaffermava ancora una volta con estrema chiarezza l'esigenza che all'altezza della funzione dell'insegnante e della responsabilità connessa a quella funzione si debba avere riguardo anche ai fini economici. Per cui se non una posizione identica dal punto di vista giuridico, od anche, se vogliamo, una posizione identica dal punto di vista del trattamento economico, sarebbe desiderabile che si potesse assicurare agli insegnanti una posizione almeno analoga per quel che concerne il trattamento economico.

Tuttavia questo principio io vorrei non tanto concretare in una formula da inserire nel disegno di legge, quanto rappresentarlo al Governo che dovrà emanare le leggi delegate, perchè a questa mèta esso tenda il più possibile.

Finalmente il punto *c*) afferma un altro principio, un altro criterio che il Governo dovrà tener presente nel legiferare nei riguardi della categoria degli insegnanti. Il criterio è la tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione.

Questo principio è uno di quelli che spaziano in una atmosfera lontana dalle questioni di ordine economico. Anche della libertà di insegnamento, e forse meglio sarebbe dire della libertà dell'insegnante, si è fatto cenno discutendo l'ordine del giorno che fu approvato nello scorso aprile. In concreto fu ricordato, a questo riguardo, che sarà opportuno liberare gli insegnanti dalla schiavitù di quel giuramento, che essi sono ancora oggi obbligati a prestare, ma che sembra assai poco consono a quella autonomia di indirizzo di pensiero che la loro funzione comporta. Si invocava pertanto l'abolizione del giuramento o l'adozione di una formula assai meno restrittiva, ed il Governo consentiva su questo punto, e il Senato approvava l'ordine del giorno. Di più si invocava allora una più larga tutela di quel diritto, che già oggi hanno in qualche modo gli insegnanti, il diritto all'inamovibilità di sede se non su loro richiesta o su giudizio del Consiglio superiore. Si diceva a questo riguardo che già oggi la legge tutela questo diritto, ma che la lungaggine della procedura per l'esame dei ricorsi frustra più volte il diritto stesso, in quanto l'insegnante, trasferito contro la sua volontà, può bensì ricorrere, ma il Consiglio superiore si pronuncerà nel ricorso dopo due o tre anni, quando ormai l'insegnante sarà sistemato nella nuova sede.

Queste erano le garanzie che allora si invocavano e che trovano la loro consacrazione nella formula che stiamo esaminando. Del resto qui si spazia in un campo molto delicato. L'insegnante ha indubbiamente diritto ad una sua particolare libertà nell'espletamento delle sue funzioni, ma giustamente si asserisce che questa libertà deve essere riconosciuta con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione. Infatti di fronte alla libertà dell'insegnante di esprimere quanto più è possibile se stesso sta la libertà potenziale del discepolo e quella effettiva della famiglia che glielo ha affidato. L'indirizzo educativo che la famiglia ha impresso all'allievo non deve essere arbitrariamente sviato dalla scuola, ma è chiaro che il pericolo che ciò accada varia secondo il grado di istruzione. Quindi è giusto che la legge preveda che la libertà, che noi non possiamo negare all'insegnante, sia tuttavia assai limitata nei primi gradi dell'istruzione, e anzitutto nella scuola elementare: noi distruggeremmo l'opera di formazione del bambino, se ammettessimo il principio che egli possa ricevere nella scuola, dal suo insegnante, una impostazione dei problemi fondamentali della vita diversa da quella data dalla famiglia, e ciò principalmente per quanto riguarda il problema religioso. Questo principio è a fondamento della norma, vigente nell'attuale legislazione, che consente alle famiglie non cattoliche di ottenere la dispensa dall'insegnamento religioso per i loro figliuoli. È dunque evidente che la libertà dell'insegnante elementare non potrà insidiare l'unità educativa che la famiglia da un lato e la scuola dall'altro debbono realizzare. Lo stesso si dica, sotto molti riguardi, per quel grado scolastico che è proprio dei ragazzi, dei fanciulli che attraversano l'età critica. È un problema che non voglio affrontare in questo scorcio di intervento e che avrò indubbiamente occasione — almeno me lo auguro — di esaminare più a fondo quando si discuteranno diversi disegni di legge che investono più in pieno e più direttamente il problema della libertà dell'insegnamento. Ce ne è uno, ad esempio, presentato dal collega Banfi, che riguarda più specificamente il problema della parità, ma che

non potrà essere discusso se non prendendo le mosse dalla libertà dell'insegnamento presa nel suo complesso. Di questo, dunque, riparleremo, ma mi sembra evidente fin d'ora che la libertà del docente potrà di fatto essere tanto più ampia quanto maggiore sarà lo sviluppo fisico, e psichico soprattutto, degli allievi, quanto maggiori saranno pertanto le possibilità e le attitudini critiche degli allievi stessi. Già di fatto è così: sappiamo che da una specie di conformismo, per così dire, vigente nella scuola elementare, si arriva oggi ad una libertà molto larga che è riconosciuta al docente che insegna dalla cattedra universitaria. Comunque, è evidente che questo principio dovrà essere attuato attraverso un contemperamento di quella che è qui chiamata libertà di insegnamento, e che forse meglio si chiamerebbe la libertà dell'insegnante, visto che libertà di insegnamento è termine più ampio che abbraccia anche altre esigenze, con l'altra esigenza, altrettanto sacra, del rispetto della libertà potenziale dell'allievo e della libertà concreta della famiglia che ha affidato l'allievo alla scuola.

In questa armonia di intenti e di sforzi tra famiglia e scuola pensiamo che possa veramente educarsi una generazione, o più generazioni, se questa legge durerà, se questo nuovo clima servirà veramente ad informare di sè la vita della scuola e la vita sociale per molti anni avvenire: vogliamo augurarci che da questa armonia tra scuola e famiglia vengano delle generazioni future che veramente possano portare fino alla sua più alta e più completa espressione la concezione democratica della vita, di cui è informata la nostra Costituzione, di cui noi vogliamo siano informati tutti gli istituti del nostro Paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, prendo le mosse dal primo intervento che si è udito in quest'Aula intorno al disegno di legge che ci è sottoposto: all'intervento, cioè, del senatore Riccio. E mi riferisco prima di tutto ad una sua strana affermazione. Dunque l'onorevole Riccio si attendeva — beata illusione! — che il Senato non perdesse tempo in una discussione generale resa superflua dal fatto che troppo si era già discusso in Commissione! Quindi si sarebbe potuto passare senz'altro all'esame degli articoli. È vero che per parte sua l'onorevole Riccio, come ci ha ben dimostrato col suo discorso, si era accuratamente preparato un ponderoso intervento. Ma forse pensava che gli sarebbe spettata la ventura di essere il solo a parlare in sede di discussione generale, rimessi noi a parlare esclusivamente in sede di esame di articoli.

Certo si è che sarebbe un esempio deteriore per il Paese se il Senato, in un problema così importante — e non sprecherò qui i molti superlativi da altri già impiegati o che echeggeranno ancora in quest'Aula — non si soffermasse a lungo a discuterne e discettarne. Ma si dice che l'argomento si offre a troppe divagazioni e a larghi crescenti cerchi concentrici su materie collaterali. Ebbene io non credo che vi sarà danno se avverranno delle scorribande in campi non direttamente pertinenti all'argomento perchè, in definitiva, tutto è connesso nel molteplice ma coordinato meccanismo della vita statale.

Ma poi è proprio vero che la prima Commissione permanente abbia discusso a lungo, a fondo, largamente, esaurientemente? La prima Commissione ha dedicato a questa legge 14 sedute; e le sedute di Commissione, per quanto laboriose, specialmente se a dirigerle si trovi il nostro illustre Presidente senatore Zotta, non sono mai così fervide e dense come quelle di Aula. Quattordici sedute! Che sono di fronte ad una legge che investe tutta quanta la struttura dell'Amministrazione, o che quanto meno mira a predisporre il materiale con cui l'edificio amministrativo dovrà foggiarsi? Quattordici sedute sono state poche, troppo poche in relazione al compito. E se non ci fosse stata una pressione inopportuna, dettata da esigenze politiche e diretta a precipitarne le conclusioni, la Commissione avrebbe discusso di più e più largamente.

Il che non vuol dire che noi avremmo ora qui un testo più emendato in confronto a quello presentato dal Governo. No, perchè le posizioni erano precostituite, e le modificazioni apportabili non potevano essere che marginali, secondarie. Gli emendamenti accolti

avrebbero anzi potuto ottenersi in ancor meno di 14 sedute, e le 14 sedute testimoniano non già dello scrupolo e della diligenza della disamina ma solo dell'artificiosa urgenza di concludere.

Ma il desiderio del senatore Riccio, che fosse addirittura saltata la discussione generale, trascura il fatto che ciò avrebbe significato da parte nostra, da parte del Senato, l'accettazione *a priori* della validità della delega nella materia in esame. Infatti il passaggio agli articoli implica accettazione dell'impostazione di principio del disegno di legge. Ma è stato proprio questo il primo punto di contrasto fra la maggioranza e la minoranza in Commissione, e lo è anche qui in Aula, dove mi piace pensare che non sia ancora deciso quale sarà la parte soccombente. Ebbene, io dichiaro senz'altro che noi respingiamo appunto il principio del ricorso alla delega in questa materia. E non si equivochi volutamente. La materia esige una regolamentazione legislativa, e spesso nel passato da questi banchi si levarono lamentele e proteste per il ritardo con cui il problema veniva posto al Parlamento. Nè potevamo porlo e proporlo noi, poichè la materia è tale da non consentire l'iniziativa parlamentare.

Essa richiede infatti conoscenze approfondite e indagini estese, perseguibili solo dallo Stato, con tutti i mezzi umani e meccanici di cui nè un singolo parlamentare nè un gruppo può disporre. Ma, stabilito che solo il Governo poteva prendere l'iniziativa legislativa, noi affermiamo che essa doveva esprimersi in un disegno di legge ordinario e non in una richiesta di delega. È un altro il problema se questo disegno di delega risponda ai requisiti richiesti dalla Costituzione perchè una legge di delega sia valida, cioè se esso osservi la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi voluti dall'articolo 76; se esso contenga la limitazione del tempo e gli oggetti definiti secondo il dettame dello stesso articolo. Questa è un'altra questione. Per ora io resto a quella pregiudiziale: era per questa materia necessaria, compatibile, una legge delega? Solo quando si rispondesse o si risponderà positivamente all'interrogativo, si dovrà rispondere al secondo: risponde questo progetto ai requisiti della Costituzione? Altri colleghi affronteranno questo secondo problema e il Senato lo risolverà col suo voto. Io resto al primo.

Sia il senatore Riccio come l'egregio Presidente della 1ª Commissione e relatore di questa legge, senatore Zotta, hanno affermato che in definitiva ogni richiesta di delega legislativa si risolve in una richiesta di fiducia politica, presuppone l'esistenza di una fiducia politica. Ma se ciò fosse vero, onorevoli colleghi, io chiedo perchè il Governo non formula in termini di legge-delega tutti i disegni che presenta al Parlamento. Esso ha la fiducia politica — se non l'avesse non sarebbe Governo. E poichè gli uffici ministeriali, a sentire i sostenitori di questa legge, lavorano tanto più celermente e zelantemente del Parlamento, si rimetta loro, tramite il Governo, il compito di redigere in modo ultimativo i testi legislativi.

Il fatto è che delega e fiducia politica non hanno nulla in comune, ma sono due momenti, due istituti giuridici completamente diversi e reciprocamente indipendenti. Confonderli significa voler salvare la delega, che si avverte temeraria e indifendibile, dietro la robusta schiena della fiducia politica, attizzando il sentimento di parte là dove bisognerebbe invece appellarsi al senso giuridico del Senato. Fare appello alla maggioranza in quanto maggioranza politica esonera dalle discussioni di merito, dalle argomentazioni sistematiche, con le quali tuttavia si sono riempite pagine e pagine: quelle dei grossi volumi contenenti i lavori preparatori della riforma.

Alla delega legislativa si ricorre indipendentemente dalla fiducia e dal colore politico della maggioranza, a causa della materia cui la legge è dedicata. Nella relazione del Governo e in quella della maggioranza della Commissione, nonchè in vari scritti giornalistici apparsi essenzialmente per iniziativa dell'onorevole Ministro preposto alla riforma burocratica, troviamo di ciò molti richiami.

Ora non vi è dubbio che la materia di questa legge è molto complessa, ed ha essenzialmente carattere tecnico-amministrativo, anche se non c'è materia tecnico-amministrativa attinente allo Stato che non si connetta a qualche aspetto politico della vita nazionale. La struttura amministrativa dello Stato si differenzia infatti a seconda dei princìpi

che ne ispirano l'azione, a seconda degli obiettivi generali e particolari che esso si propone di perseguire e raggiungere. Tutto ciò che si riferisce all'amministrazione delle cose come al governo degli uomini assume, nella cornice di una vita associata, inevitabilmente una coloritura politica. In questo senso, ma solo in questo senso, posso riconoscere che questa legge implica un rapporto di fiducia politica, in quanto il Governo, anzi tutti i Governi che da sette anni hanno diretto la Repubblica, hanno mirato ad adeguare l'Amministrazione statale, e cioè lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, alle proprie finalità politiche. È per coprire almeno in parte questa realtà che si è voluto sottrarre al Parlamento e cioè ad un'ampia e approfondita discussione in Aula il problema della riforma della burocrazia. Soffocata nei limiti di una legge-delega, la discussione non avrà infatti ripercussioni molto vaste nell'opinione pubblica.

Stabilito che l'opportunità di ricorrere alla delega legislativa dipende dalla materia da regolare con legge, mi pare interessante ricercare la conferma della norma nelle leggi-delega che furono presentate e approvate nel corso della prima e della seconda legislatura.

Una legge che giustamente ricevette carattere di delega al Governo fu ad esempio quella sulle « norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi ». Qui non c'era da temere che l'esecutivo si avvalesse della delega per disporre diversamente dalle esigenze specifiche ispiratrici del provvedimento. Ma per determinare l'opportunità del ricorso alla delega, occorre valutare un secondo fattore: il grado dell'interessamento popolare intorno alla materia della legge. Vi sono leggi che non sollevano alcuna eco nell'opinione pubblica; e non già perchè non incidano su interessi importanti della collettività o dei singoli, ma perchè, sia pure erroneamente, pare che non li tocchino direttamente.

Spesso avviene che i cittadini non comprendano come certi provvedimenti legislativi, simili al sasso nell'acqua, siano destinati a toccare con onde concentriche sempre più larghe gruppi di interessi assai lontani, che s'illudevano di restare indenni da ogni loro ripercussione. Ad esempio la legge sul decentramento amministrativo. Le sue norme, noi lo sappiamo, avranno grande importanza non soltanto per l'apparato centrale dello Stato e per gli organi locali, ma anche e specialmente per i cittadini che saranno posti in condizione di provvedere con molto maggiore comodità a tutta una serie di incombenze presso gli uffici pubblici.

Eppure, siamo sinceri, attorno a noi non abbiamo avvertito alcun interesse popolare per l'iniziativa legislativa presa dal Governo in esecuzione di questo disposto costituzionale. E neanche noi parlamentari, allorchè nel 1952 discutemmo per la prima volta questa delega al Governo e quando poche settimane fa ne concedemmo la proroga in 1ª Commissione, ci appassionammo della questione. La quale è di quelle che trovano soluzione in sè, per la natura loro, fuori di ogni stimolo e controllo dell'opinione pubblica. Ove questa non entri in giuoco, ove non vi sia probabilità che possa entrare in giuoco, là la delega è opportuna, è valida. I cittadini si rimettono al Governo in quanto rappresentante obiettivo di certe necessità unitarie della collettività alla cui soddisfazione nessuno potrebbe sottrarsi.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(*Segue* TERRACINI). Ma la situazione nei confronti della legge attuale è ben diversa. Gli stessi lavori preparatori, la presentazione del disegno, la discussione in sede di Commissione e questo inizio di discussione in Aula hanno suscitato infatti profondo interesse, grandi preoccupazioni, larga commozione in vastissimi strati dell'opinione pubblica, delle inquietitudini, degli allarmi, magari anche delle speranze e delle illusioni. Il senatore Riccio ha parlato di 1.100.000 dipendenti dello Stato. Ma poichè la maggior parte di questi fedeli servitori della cosa pubblica ha famiglia, possiamo calcolare in circa 4 milioni gli interessati a questo provvedimento legislativo. Ma si può aggiungere che tutti quanti i cittadini sono direttamente interessati all'andamento dell'amministrazione, e ciò significa che tutti gli italiani seguono con attenzione le vicende di questa legge. Ebbene, onorevoli colleghi, è tollerabile che il lavoro sostanziale per la sua

elaborazione — non questa discussione generica che svaga da tutte le parti — è pensabile che esso tra pochi giorni venga completamente sottratto ad ogni controllo di popolo o almeno di coloro che se ne attendono un radicale mutamento delle loro condizioni di vita e di lavoro? È accettabile che questi milioni di cittadini siano rimessi ad un'attesa ermetica dalla quale ad un tratto, tra un anno nella migliore delle ipotesi, verrà fuori all'improvviso e senza appello quanto potrebbe e dovrebbe raggiungersi qui apertamente, se non in loro contraddittorio, almeno in loro presenza?

Giunto a questo punto e in connessione a quanto sto dicendo non posso non cogliere la occasione per contrapporre all'affermazione del senatore Riccio, che ci ha dato la cifra di 1.100.000 dipendenti dello Stato, alcuni dati precisi circa l'effettiva consistenza della burocrazia statale. È sintomatico come sempre, da parte governativa, si insista sull'asserita mostruosa enormità dell'apparato dello Stato — argomento polemico che, senza avvantaggiare lo Stato, si traduce in un grave danno per i dipendenti dello Stato nei confronti dell'opinione pubblica.

Ho qui una tabella desunta da pubblicazioni ufficiali. Risulta da essa che il personale civile dello Stato — impiegati e funzionari di ogni ordine e grado, compresa la magistratura — assomma a 154.766 unità; che gli insegnanti, maestri e professori, di ogni ordine di scuola, comprese le università, sono 240.569; ed i salariati degli stabilimenti industriali dello Stato 90.899. Totale 486.251. Ma in questa cifra sono compresi moltissimi che solo per errore di vocabolario e per comodità amministrativa sono designati come impiegati. Ad esempio il senatore Lamberti, che poco fa con tanto sentimento ci ha parlato della missione dei maestri, non può non respingere tale loro qualificazione, e non perchè offensiva; ma perchè non giusta.

Se aggiungiamo ora il personale militare (compresa la Pubblica sicurezza, i carabinieri e le guardie di finanza) abbiamo altre 271.519 unità, che aggiunte alla cifra precedente la portano a 757.780. Viene ora il personale delle aziende autonome, il quale però non grava sul bilancio dello Stato. Esso sale a 306.782 unità; perciò un totale di 1 milione 64 mila. Abbiamo dunque 1 milione 64 mila cittadini in vario modo addetti ad attività variamente collegate all'apparato statale, ma non tutti dipendenti dallo Stato. I veri e propri dipendenti dello Stato sono da considerarsi solo quelli appartenenti al personale civile, che si computano a 486 mila se vi si comprendono anche gli insegnanti.

Ora l'enfiagione artificiosa di queste cifre ha lo scopo di permettere l'enfiagione delle altre relative al gravame che in conseguenza dovrebbe sopportare il bilancio dello Stato per far fronte al relativo monte-remunerazioni. E il senatore Riccio ci ha parlato della somma enorme di 960 miliardi di lire.

Ebbene, io ho consultato il supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 23 settembre 1953 contenente il conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1953. E vi ho trovato queste cifre: Oneri di personale, spese di ogni genere riguardante il personale civile, escluso quello insegnante, lire 141 miliardi; spese di ogni genere per il personale militare di pubblica sicurezza e dei Corpi armati, 190 miliardi; spese per il personale salariato, 41 miliardi; spese per il personale insegnante, compresi i maestri elementari, 155 miliardi; totale: 529 miliardi; spese per le pensioni ordinarie, 87 miliardi; totale: 616 miliardi. E questa è la vera spesa che grava sul bilancio dello Stato per i suoi dipendenti di ogni grado, ordine e qualifica. Se poi si calcola che a formare la cifra di 616 miliardi concorrono 43 miliardi di pertinenza dell'esercizio precedente sotto la voce « residui », il totale delle spese annue per dipendenti diminuisce a poco più di 570 miliardi. Siamo dunque molto lontani dai 900 miliardi agitati dinanzi a noi dal senatore Riccio per metterci in allarme dinanzi alle richieste di integrazione e miglioramento che i dipendenti statali avanzano in occasione della riforma del loro stato giuridico. Sottolineo che nella somma di 570 miliardi sono comprese, oltre allo stipendio vero e proprio, le competenze fisse continuative, i premi di presenza, le quote di famiglia, gli assegni perequativi, le indennità di funzione, il lavoro straordinario, i premi speciali, la indennità di gabinetto, i sussidi al personale, gli oneri previdenziali di ogni

genere. Vi sono compresi anche 10 miliardi per le rappresentanze diplomatiche all'estero, 23 miliardi per indennità militari, ecc.

Onorevoli senatori, più che opportuno è doveroso in questa sede e in questa discussione dare in proposito autenticamente i dati esatti e documentati. Bisogna snebbiare l'atmosfera dagli equivoci e dalle approssimazioni. Le mie cifre provengono da una pubblicazione ufficiale. Ove esse non corrispondessero alla realtà, si pone una alternativa: se la spesa per il personale è superiore, e precisamente corrisponde, anzichè ai 616 miliardi del conto riassuntivo, ai 960 del senatore Riccio, si spieghi perchè la cifra stampata è in difetto; se invece la cifra stampata è veridica ed i 960 miliardi sono fantasiosi si spieghi come sono devoluti i 300 miliardi di differenza.

Ora non c'è dubbio che questa indeterminatezza di dati, queste loro alterazioni, i loro divari inspiegabili e ingiustificabili non possono non risvegliare la diffidenza degli interessati, convincendoli ad una crescente sfiducia nella buona volontà del Governo in ordine alla elaborazione di quello statuto giuridico che dovrà presiedere al loro avvenire.

Ma un motivo di preoccupazione ancora maggiore è costituito per i dipendenti statali dal fatto che, contestualmente all'inizio della discussione parlamentare della legge-delega, il Governo ha deciso di scatenare una offensiva temeraria contro le loro organizzazioni sindacali. La coincidenza non è sfuggita a nessuno. Dall'una parte il Governo chiede la delega, evitando il pubblico dibattito di una legge ordinaria; dall'altra esso parte in guerra contro le organizzazioni che hanno come scopo programmatico la difesa degli interessi di coloro cui la delega minaccia di recare danno.

Se qua sotto non si nasconde un sottile calcolo reazionario, io non so davvero in quale modo diverso spiegare l'azione del Governo. Alle misure contro i sindacati dei dipendenti statali il Consiglio dei ministri ha addirittura dedicato un ampio comunicato, come si trattasse di una delle faccende più importanti dello Stato.

Ed infatti lo è, per il Governo, in questo momento. Togliendo ai sindacati degli statali il godimento dei locali posti in edifici pubblici, e rifiutando ad essi il comando di pochi organizzatori, il Governo si è proposto di indebolire e stroncare la capacità di azione degli organismi che hanno per compito la tutela dei suoi dipendenti. Così il Governo ha seguìto la strada già battuta dagli industriali, dai grandi imprenditori capitalistici, i quali hanno sottratto alle Commissioni interne i locali di fabbrica che già servivano al loro funzionamento, obbligandole ad un funzionamento di ripiego e di fortuna.

Così il Governo ha seguìto l'esempio degli imprenditori privati che contendono ai membri delle Commissioni interne il diritto di svolgere le loro utili funzioni durante il tempo di lavoro.

Ma, allo stesso modo che gli imprenditori capitalistici non sono riusciti con ciò a indebolire e dissolvere le organizzazioni sindacali degli operai, il Governo nulla ha raggiunto contro i sindacati dei suoi dipendenti i quali, restando saldi ed efficienti, hanno continuato e continuano ad assolvere il loro compito.

E oggi di fronte alla legge delega essi tutti si allineano per una resistenza tenace della quale noi siamo gl'interpreti e lo strumento.

Ma c'è un terzo valido motivo della giusta diffidenza dei dipendenti statali verso la delega al Governo in materia di stato giuridico. E si ritrova nell'atteggiamento paternalistico assunto dal Presidente del Consiglio verso i funzionari dell'Amministrazione.

Paternalismo e stato di diritto sono inconciliabili. In uno stato di diritto tutto è regolato dalla legge, in uno stato paternalistico tutto dipende dall'umore dei governanti. Ora l'orientamento paternalistico si manifesta e risulta da innumeri gesti, di per sè magari uno per uno indifferenti; è fatto di *nuances* e di sfumature, che sommandosi assieme lasciano il segno. I dipendenti dello Stato non possono attendersi nulla di buono per la loro vita umana, per il loro prestigio, per la loro personalità — sono parole e concetti usati a iosa nella relazione di maggioranza — da gente che è troppo prodiga verso di loro di consigli non chiesti, di ramanzine avvilenti, di ingiustificati richiami alla responsabilità. Ed una vera ramanzina l'onorevole Presidente del Consiglio ha ritenuto di impartire a tutti i dipendenti dello Stato, per l'interposta persona dei direttori generali, coll'allocuzione che rivolse a questi ul-

timi poco tempo dopo il voto di fiducia. Nel testo si trovano molte significative espressioni, le quali denunciano nell'esecutivo uno strano e deplorevole atteggiamento mentale verso i dipendenti dello Stato. Quando i pubblici funzionari si sentono dire che « la burocrazia deve sapere resistere alle suggestioni delle forze politiche » (come non sorridere sentendo questo richiamo da quelle labbra?) è come le si fosse detta che essa non resiste a tale suggestione. Quando si afferma che « è necessario riportare tutti gli organi dello Stato sotto l'imperio della legge », ognuno è autorizzato a pensare che gli organi dello Stato, impersonato nei pubblici dipendenti, oggi non avvertono tale imperio. Quando il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dovere dire — e sono in sè sagge affermazioni — che « correttezza amministrativa vuol dire ritorno al senso di modestia », e che « occorre ritornare alle buone tradizioni riconquistando, con un costume di rigorosa onestà e serietà, la fiducia dell'opinione pubblica », i dipendenti dello Stato hanno ben inteso che, per lui, essi oggi non stanno nelle buone tradizioni, non hanno costume di rigorosa onestà e serietà, e pertanto giustamente non godono della fiducia dell'opinione pubblica. E quando ripete l'ormai monotona formula che « il funzionario deve sempre rimanere funzionario e non controllore e controllato nello stesso tempo », viene da chiedersi se siano stati dunque i funzionari ad inventare questa piacevole duplicazione della personalità.

Il discorso dell'onorevole Scelba, largamente diffuso a cura della Presidenza del Consiglio, caratterizza un atteggiamento mentale pregno di paternalismo, che poco si confà con l'incarico responsabile del riordinamento dell'Amministrazione e della riforma dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, così da assicurare loro una nuova dignità e maggior prestigio nei confronti dei cittadini.

Tuttavia coloro che sostengono questa legge dicono che la delega è necessaria per economia di tempo. Lasciamo stare la osservazione maligna che ci si accorge di questa necessità soltanto dopo che si sono lasciati passare sei o sette anni, dall'inizio dei lavori preparatorî, senza alcun costrutto. Ma come non ringraziare l'onorevole Riccio di averci ricordato che fin dal 1946 una Commissione Forti ha affrontato la materia, seguìta poi da una Commissione Giovannini; e che poi, senza Commissioni, ci sono stati l'onorevole Petrilli, Ministro senza portafoglio, e l'onorevole Vice Presidente del Consiglio Piccioni, incaricati della riforma? In tutto questo lungo tempo il Governo non ha avvertita l'urgenza che oggi lo fa tanto sollecito.

Comunque: è certo che, rimettendo al Governo l'elaborazione dei testi legislativi, il loro *curriculum* sarà più rapido? Onorevoli colleghi, è proverbiale la lentezza degli uffici, siano ministeriali o no; e « delega al Governo » non è che una formula dietro la quale guata la burocrazia. In realtà non li vedo i nostri eccellentissimi Ministri e Sottosegretari, così carichi già di lavoro, trascorrere le giornate e le notti curvi sui progetti dei decreti legislativi, a stillarli e metterli a punto! No, saranno dei funzionari, specializzati forse, gli stessi che da ben sette anni stanno profondendo le loro doti e le loro attitudini nei lavori preparatori, che riceveranno l'incarico della redazione finale dei testi. E, signor Ministro...

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. C'è il termine di un anno entro il quale dobbiamo espletare il nostro compito.

TERRACINI. Onorevole Ministro, lei è ammirevolmente ingenuo, mi perdoni; ma non pretenderà che di altrettanta ingenuità siamo ricchi anche noi!

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Non è ingenuità, è proposito fermo.

TERRACINI. Proposito fermo..... « come torre che non crolla »! Ma io temo che ne crolleranno molte di torri prima che lo scopo ch'ella si è segnato venga raggiunto!

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Comunque non dipenderà da me.

TERRACINI, D'altra parte, onorevole Tupini, le leggi delega non nascono da oggi. Durante la sua prima legislatura il Parlamento della Repubblica ne ha già approvate alcune.

E in questa seconda legislatura esse spesseggiano. Quanto più ci si allontana dai primi chiari giorni della nostra democrazia, e tanto più il Governo ha bisogno di arrogarsi la facoltà di decisione in campi che dovrebbero rimanere riservati al Parlamento. Ebbene, a proposito della rapidità del lavoro delegato del Governo... Noi abbiamo una legge di delega per il « riesame della determinazione del numero dei giudici popolari ». È un problema difficilissimo, grandioso, incommensurabile, no, onorevole Tupini? Ebbene la legge relativa era stata approvata nell'aprile del 1951, per il termine di 2 anni. Ma è stata chiesta la proroga, perchè non si è ancora provveduto a soddisfare l'incarico, pur elementare e semplicissimo. E si pretende adesso che noi si creda che in un anno il Governo risolverà i complicati e ardui problemi della riforma burocratica, di fronte ai quali per sette anni tutti i Governi hanno segnato il passo, e ciò segregando negli uffici l'impresa, fuori degli stimoli di un controllo parlamentare e lontano dalle sollecitazioni dell'opinione pubblica!

I poteri che chiedete, e che quasi certamente otterrete, vi permetteranno in realtà di procrastinare ancora a lungo l'attesa conclusione. È vero che esiste già una vasta raccolta elaborata della materia, per quanto i tre famosi ponderosi volumi di cui si è tanto parlato — anche lei vi ha accennato, onorevole Tupini —...

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Io li ho trovati e ne ho fatto tesoro.

TERRACINI. Se, oltre che trovarli, ella si è data anche la fatica di sfogliarli, si sarà accorto che i « tre ponderosi volumi » non sono in realtà che due, uno di essi riducendosi ad un modesto fascicoletto.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. « Ponderosi volumi » li chiama lei, non io.

TERRACINI. Non io, onorevole Tupini; ma le molte pubblicazioni esaltatrici che da qualche settimana ufficiosamente si interessano dei nostri lavori. Due volumi, dunque, signor Ministro. Ma, oltre a ciò, lei avrà certo notato che la maggior parte del contenuto di questi due volumi si riferisce a materia che non ha nulla a che fare con la delega oggi richiestaci dal Governo.

Essi trattano infatti principalmente della riorganizzazione degli uffici e non dello statuto degli impiegati.

Ha certamente ragione il redattore del primo volumetto dei lavori preparatori là dove afferma che, nella trattazione dei problemi della riforma dell'Amministrazione, bisogna guardarsi dalle impostazioni unilaterali; e che intanto la riforma sarà valida in quanto andrà più in là della revisione degli ordinamenti del personale per investire tutto quanto concerne le modalità con cui si svolgono i rapporti dello Stato con i cittadini. Ora è proprio a questa seconda sezione del problema che è dedicato il maggior numero delle pagine dei due volumi.

Per ciò che si riferisce alla delega in esame nei due volumi sono contenuti: un disegno di legge e relativa relazione sullo stato giuridico del personale delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, che risale al novembre 1952; altro disegno sullo stato giuridico del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che risale al gennaio 1953; un terzo progetto sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; ed un quarto, sulla progressione economica di carriera del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

E qui mi cade acconcio di chiedere le ragioni per le quali, avendo fin dal novembre 1952 ultimato il testo del primo di questi quattro disegni e nel gennaio 1953 completato il secondo, non li si è portati al Parlamento. Se questi disegni erano stati redatti e corredati di relazione, era certo nel proposito di portarli al Parlamento come leggi ordinarie. Ed infatti eravamo ancora, allora, sebbene già in fase crepuscolare, in un tempo non del tutto sordo alle esigenze di una vera vita democratica, di un regime parlamentare. Poi il clima mutò e gli orientamenti politici dei governanti si volsero ad altri punti dell'orizzonte, e i disegni di legge ordinari sono stati abbandonati per ripiegare sulla legge-delega.

Chiedo ancora una volta: per quale ragione non si è portato in Parlamento sotto schema di legge ordinaria il frutto dei lavori preparatori già elaborato in forma di disegni di legge?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Non sono io che posso darle una risposta a questa domanda.

TERRACINI. Onorevole Tupini, c'è tuttavia una continuità nelle responsabilità di Governo, che nel caso concreto discende non soltanto dalla continuità dello Stato, ma anche dalla continuità del colore politico dei Governi che da sette anni guidano il Paese. Io non posso credere che lei intenda dissolidarizzarsi in questo momento da coloro che l'hanno preceduta a quel posto!

In ogni modo, ammessa la necessità di accelerare i lavori, quale via si sarebbe potuta percorrere al posto di quella propostaci dalla delega al Governo? Noi troviamo nella Costituzione e nel Regolamento del Senato alcune disposizioni che avrebbero servito allo scopo. Nel nostro Regolamento vi è l'articolo 22, il quale dispone che il Senato può sempre nominare una Commissione speciale per l'esame di una particolare questione, e l'articolo 26 che, richiamandosi all'articolo 72 della Costituzione, prevede che un disegno di legge, che sia stato rimesso alla Commissione in sede deliberante, può essere rinviato in Aula per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Se il Governo avesse chiesto al Parlamento di adottare queste due norme nei confronti di disegni di legge ordinari sulla riforma della burocrazia, e se il Parlamento, come è sicuro, avesse acceduto, si sarebbe discusso ampiamente e in cospetto dell'opinione pubblica il problema che invece ci è stato sottratto, e contemporaneamente i lavori sarebbero stati accelerati.

I lavori delle nostre Commissioni in sede deliberante, per Costituzione, devono infatti avere carattere di pubblicità e, per provvidenze acconce della Presidenza del Senato, da qualche tempo sono stati disposti i mezzi a questo scopo.

Tutto era dunque predisposto perchè si potesse imboccare la via larga, la via ordinaria. Si è preferito quella speciale della legge-delega; e la procedura prescelta tanto più allarma in seguito all'affermazione del relatore Zotta, a tenore della quale con questa delega si dà al Governo un mezzo per innovare nella struttura fondamentale del sistema burocratico del nostro Paese. È vero che il Governo nella relazione introduttiva al disegno dice tutto il contrario, e precisamente che « particolarmente nella materia dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico, non sembra debbano apportarsi molte radicali modificazioni ». Dirò che credo piuttosto al Governo che non all'emerito ottimo relatore di maggioranza. Non illudiamoci! Il Governo non ha alcuna intenzione di modificare sostanzialmente l'attuale stato giuridico dei dipendenti dello Stato, il quale è stato fissato dal regime fascista. Ed è anche per parare il rischio di un radicale ripudio di questa eredità, cui il Parlamento non avrebbe non potuto accedere, che il Governo ha sottratto al Parlamento il regolamento di questa materia.

Questa convinzione si è in me rafforzata dinanzi all'accoglienza, radicalmente favorevole, riservata dalla maggioranza della Commissione e dal rappresentante del Governo agli emendamenti da noi proposti miranti ad includere nella legge-delega alcuni criteri direttivi di espresso sapore democratico. Mi riferisco al principio dell'inclusione di una rappresentanza dei dipendenti dell'Amministrazione negli organi collegiali chiamati a decidere in ordine a questioni relative alla posizione del personale e al perfezionamento del funzionamento degli uffici.

Io voglio richiamare il contenuto di questi emendamenti non già per discuterli in questa sede, ma per chiarire il concetto che ci animava nelle nostre proposte e mettere così in rilievo la posizione antidemocratica della maggioranza, e quindi del Governo. Noi avevamo proposto la istituzione presso ciascuna Amministrazione di una Commissione di disciplina con la partecipazione dei rappresentanti eletti del personale. E sollecitammo la presenza dei rappresentanti eletti del personale nei Consigli di amministrazione dei singoli Ministeri ai quali, com'è noto, spetta la trattazione di tutti gli affari riguardanti il personale, suggerendo che, per questi affari, il Ministero si uniformasse al parere del Consiglio stesso. Noi abbiamo proposto la creazione presso ogni Ministero, con la partecipazione di rappresentanti eletti dal personale, di un Comitato tecnico al quale spettasse l'esame dei problemi relativi al funzionamento dell'Amministrazio-

ne ed all'organizzazione dei servizi, nonchè il compito di formulare le proposte necessarie per l'adeguamento dei ruoli organici alle effettive esigenze dei servizi stessi. E avevamo suggerito la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di deputati e senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere e di rappresentanti designati dal personale, di un Consiglio superiore della pubblica amministrazione al quale fosse devoluta la competenza per le promozioni al grado di direttore generale o a gradi equiparati superiori, nonchè il coordinamento dell'attività avente per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi ed ordinamento del personale.

Tutte queste proposte sono state respinte. E tutte con l'argomento dell'estremo e preoccupante pericolo che insorgerebbe, per il principio gerarchico, dall'immissione dei rappresentanti del personale in Comitati che potrebbero essere chiamati a giudicare dei superiori in grado ad alcuni dei loro componenti o nei quali degli inferiori delibererebbero fianco a fianco con i loro superiori!

Ora la Costituzione della Repubblica nel suo articolo 46 dispone: « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione dell'azienda ». È vero, la azienda statale è un'azienda *sui generis*, e i lavoratori che vi sono addetti sono, nei confronti dell'imprenditore, in altra posizione che non i lavoratori delle aziende private. Ma lo Stato non è, per antonomasia, il saggio e superiore imprenditore dal quale i prestatori d'opera nulla hanno da rivendicare ed al quale essi non abbiano nulla da suggerire e insegnare! La norma costituzionale vale dunque per le Amministrazioni private come per le Amministrazioni pubbliche. Se la partecipazione dei lavoratori, cioè di coloro che contribuiscono con le loro capacità manuali e intellettuali allo svolgimento di una determinata attività, alla direzione di questa attività riesce a perfezionarla, perchè ciò non dovrebbe avvenire, non sarebbe utile e necessario anche per le centinaia di migliaia di addetti all'immenso complesso lavorativo dello Stato? Anche ad essi deve chiedersi, deve darsi la possibilità di contribuire al miglioramento e al perfezionamento dell'apparato di lavoro al quale appartengono. Ma questa collaborazione è respinta, non la si vuole, perchè contrasterebbe con la concezione gerarchica dell'Amministrazione, che viene ribadita nella relazione al disegno di legge e che implica non soltanto una graduazione tecnico-funzionale, ma anche una differenziazione personale e sociale, che sarebbe posta in pericolo dell'affiancamento nelle responsabilità di coloro che stanno sui gradini più alti e sui più bassi della scala burocratica. Non per nulla lo stesso Presidente del Consiglio affermò il valore delle gerarchie in ogni campo di vita del nostro Paese.

La mancanza di ogni momento democratico fra i pochi criteri direttivi contenuti nella legge-delega preoccupa noi e preoccupa i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, che speravano si riverberasse nel loro statuto giuridico lo spirito che permea la legge fondamentale dello Stato. E non solo a garanzia dei loro diritti, ma a richiamo dei loro doveri. La relazione di maggioranza parla, ad ogni passo, della responsabilità di cui d'ora innanzi saranno investiti i pubblici funzionari. Di quale responsabilità si tratta? Evidentemente di quella, e solo di quella, che impegna il funzionario nei confronti dell'ufficio. Ma l'articolo 28 della Costituzione parla di un'altra responsabilità — penale, civile ed amministrativa — dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per atti compiuti in violazione di diritti e cioè nei confronti dei cittadini. Ora dopo avere letto molte volte il citato discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio ai direttori generali dei Ministeri, dal quale parrebbe che bene spesso negli uffici si opera in modo da offendere i diritti dei cittadini, io mi attendevo che nella legge-delega si richiamasse espressamente il disposto dell'articolo 28 della Costituzione. Nè i dipendenti dello Stato nella loro grande maggioranza avrebbero avuto motivo di preoccuparsene perchè, lo sappiamo, il misconoscimento dei diritti dei cittadini è opera di pochi, e in genere degli alti gradi della burocrazia. Ma questi sono coperti dalla legge-delega, poichè ad essi in de-

finitiva spetterà il compito di svolgerla ed attuarla.

Onorevoli senatori, la relazione di maggioranza conclude affermando che « opporsi alla legge o volerne ritardare il corso significa pregiudicare gli interessi degli impiegati statali e gli interessi del Paese ». Ciò è come mettere in stato di accusa la nostra opposizione. E mi sorprendo che l'abbia pensato e scritto il nostro ottimo Presidente di Commissione, onorevole Zotta, sempre imparziale e cortese nelle sue espressioni. Io credo che, se mai, è questa legge che pregiudica gli interessi di tutti; e che maggior pregiudizio verrà a tutti dai testi legislativi che il Governo emanerà in forza dei poteri delegati.

Questi pregiudizi purtroppo non saranno poi passibili di pronto rimedio e di rapida riparazione, perchè non si possono affrontare in continuità, a brevi lassi di tempo, problemi di fondo nella vita dello Stato. Se attualmente, a rimediare i mali del passato, si è dovuto per anni e anni soprassedere alle urgenti necessità, domani non potranno precipitarsi i tempi. Sia dunque cauto e riflessivo il Governo nell'avvalersi di questa delega, tanto inopportunamente sollecitata e pretesa.

Dichiaro la mia opposizione alla legge propostaci, in sè e nel suo contenuto, e lascio ai miei amici di Gruppo di esporre i motivi del nostro atteggiamento per ciò che si attiene al carattere di incostituzionalità che la inficia e invalida. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pannullo, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con il senatore Romano Antonio.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo a presentare, per il trattamento economico della Magistratura ordinaria, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, un disegno di legge parallelo al provvedimento che verrà emanato in esecuzione della legge per gli altri dipendenti statali, secondo i criteri a cui fu ispirata la legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

PRESIDENTE. Il senatore Pannullo ha facoltà di parlare.

PANNULLO. Eccellentissimo signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò telegrafico. Potrei anzi astenermi dall'illustrare l'ordine del giorno presentato da me e dal senatore Romano tanto esso è chiaro nella sua dizione e nella sua finalità. Il Governo è invitato a preparare un disegno di legge parallelo al provvedimento che verrà emanato in esecuzione della legge per gli altri dipendenti dello Stato, secondo i criteri ai quali fu ispirata la legge 24 maggio 1951, n. 392, sul cosiddetto sganciamento della Magistratura: codesta legge riconobbe esplicitamente ai giudici una posizione economica distinta da quella degli altri dipendenti statali in conformità delle direttive tracciate dalla Costituente, che, con un ordine del giorno votato ad unanimità, auspicò per la Magistratura un trattamento economico adeguato all'importanza sociale della funzione. In sostanza i miglioramenti apportati dalla legge del 1951 ebbero lo scopo preciso di distanziare il trattamento dei magistrati da quello di tutti gli altri funzionari statali, in omaggio alla posizione costituzionale dell'Ordine giudiziario. Ne sono autorevole conferma la relazione ministeriale e le relazioni parlamentari che conclamarono concordemente « essere la tranquillità economica il presupposto della serenità spirituale del giudice ». Dirò di più: la revisione delle tabelle era stata preveduta durante la discussione della legge del 1951 tanto che l'originario progetto conteneva un articolo per cui in caso di aumento degli emolumenti degli impiegati statali a qualsiasi titolo, le tabelle di stipendio dei magistrati sarebbero state automaticamente rivedute. Senonchè l'articolo fu soppresso nel primitivo progetto per ragioni di tecnica legislativa. Ma al Senato fu riproposto da due distinti gruppi di senatori un apposito emendamento che fu non già respinto, ma ritirato dietro esplicite assicurazioni del Ministro Piccioni, il quale affermò che il distacco e il trattamento economico portati dalla nuova legge rispetto agli altri funzionari dello Stato dovessero rimanere come punto distintivo e caratteristico della posizione della Magistratura nel quadro dello Stato.

Del resto, codesta impostazione fondamentale della legge del 1951 è pienamente riconosciuta nel disegno di legge delega dalla relazione dell'onorevole Scoca, il quale afferma che « il Governo non mancherà di prendere tempestivamente le opportune iniziative per sottoporre al Parlamento i provvedimenti occorrenti, al fine di adeguare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale contemplato dalla legge n. 392 del 1951. E con pari autorità si esprime il senatore Zotta nella sua lucida ed organica relazione, scrivendo che « per il personale della Magistratura si provvederà ai necessari aggiornamenti con un provvedimento a parte, non potendo la delega estendersi al detto personale, per effetto dello sganciamento operato nella citata legge del 1951 ». Va infine ricordato che nella legge 10 aprile 1954, n. 85, con la quale fu concesso ai magistrati il secondo anticipo sui miglioramenti economici, è detto espressamente che l'anticipo viene concesso a tale scopo.

Non può esistere, quindi, alcun dubbio, per solenne impegno legislativo, che debbano distinguersi e distanziarsi il trattamento economico della Magistratura dal trattamento degli altri organi dello Stato. Se così non fosse resterebbe gravemente vulnerata la legge 24 maggio 1951, che costituì una fondamentale conquista dell'Ordine giudiziario nel nuovo clima democratico. E l'ingiustizia sarebbe tanto più grave per « l'appiattimento » delle retribuzioni nei confronti dei magistrati dei gradi più elevati, con grave danno dell'Amministrazione. Dico danno perchè, come si esprime, con perfetta e chiara visione della realtà, l'onorevole Zotta, è a tutti noto che i migliori funzionari o candidati più promettenti, compresi i giudici, attirati dalle vistose retribuzioni delle imprese private, disertano molto spesso i loro posti, rendendo più anemiche le strutture amministrative dello Stato e meno efficiente il funzionamento giudiziario.

Mi permetto, pertanto, di pregare il Governo affinchè i necessari aggiornamenti vengano fatti con un disegno di legge che sia quanto più possibile sollecito e parallelo ai provvedimenti che saranno emanati in esecuzione della legge per gli altri dipendenti statali. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. È già stato chiesto due volte alla Presidenza di farsi interprete presso il Governo affinchè voglia indicare la data in cui avrebbe accettato la discussione sulle interpellanze per la tragedia della miniera di Ribolla. Non è venuta ancora nessuna indicazione, e noi non avevamo insistito neppure per valerci della facoltà che concede il Regolamento di chiedere al Senato di fissare la data della discussione, perchè era noto come non fosse stata ancora conclusa l'inchiesta della Commissione governativa nominata per quella tragedia.

Ma, poichè da alcuni giorni la stampa ha dato notizia che la Commissione ha terminato i lavori ed ha presentato la sua relazione, io torno ad insistere prima di chiedere che il Senato fissi la data, affinchè il Governo voglia indicare la seduta in cui ritiene di poter far svolgere la discussione sulle interpellanze: prima, indubbiamente, di andare in ferie, perchè la questione della miniera di Ribolla ha impressionato tutto il Paese ed è giusto che il Parlamento dica la sua parola ed ascolti che cosa la Commissione ha detto, perchè il Paese lo sappia.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà premura di sollecitare il Governo ad indicare la data in cui ritiene di poter rispondere alle interpellanze in parola. Se il Governo dovesse tardare a dare questa comunicazione, l'Assemblea potrebbe deliberare senz'altro il giorno della discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere quale interpretazione si debba dare al concetto di

« reciprocità » invocato dal Prefetto di Genova per proibire la commemorazione del quinto anniversario della morte di Giorgio Dimitrov, Presidente del Consiglio della Repubblica popolare bulgara, che doveva aver luogo l'11 luglio in un teatro di Genova a cura dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con la Bulgaria, e se tale esigenza di « reciprocità » non suoni per lo meno infausta nei confronti del Presidente del Consiglio della Repubblica italiana (376).

DONINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'operato della Giunta comunale di Viano per quanto attiene alla applicazione dei seguenti tributi: 1) imposta di famiglia per la quale si è provveduto ad inoltrare avvisi di pagamento, non rispondenti al reale reddito imponibile, senza che vi sia stata alcuna notificazione di nuovi accertamenti per il 1954, modificati rispetto a quelli praticati per il 1953, inibendo così ai contribuenti ogni possibilità di ricorso così come è previsto dall'articolo 277 del testo unico sulla finanza locale; 2) prestazioni d'opera la cui applicazione è stata attuata senza la compilazione di alcun ruolo, non solo, ma nella determinazione della misura si sono colpiti i contribuenti secondo tutti i capi di bestiame posseduti in ispregio alla legge che in proposito dispone che dal computo deve essere escluso il bestiame da produzione e da riproduzione che in quel Comune costituisce l'80 per cento circa di tutto il bestiame esistente.

Inoltre ai contribuenti non è stata lasciata la possibilità, così come vuole la legge, di optare per il pagamento o per la prestazione.

Se sia a conoscenza inoltre che a numerosissimi ricorsi, presentati da moltissimi cittadini a' termini di legge, non si è data alcuna risposta e si è proceduto in modo illegale. Peggior sorte è toccata ai cittadini che in delegazione si sono recati dal Sindaco di detto paese, ai quali è stato risposto: « Ora ci siamo noi, facciamo i nostri comodi, quando ci sarete voi farete come riterrete opportuno ».

Infine si desidera sapere quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del Prefetto di Reggio Emilia il quale ebbe a dichiarare ad una delegazione che il provvedimento adottato dagli Amministratori di Viano era del tutto illegale e che non solo non è intervenuto, ma addirittura ha avallato l'operato di quegli amministratori così come hanno recentemente dichiarato gli stessi amministratori di Viano (Reggio Emilia) (576).

FANTUZZI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza e come giudica il seguente verbale di comunicazione a carico dell'alunno d'ordine Bova Salvatore della stazione di Regalbuto, firmato dal capo reparto movimento di Catania Tornambè: « Lei, pur non essendo stato autorizzato dal signor Direttore generale a ricoprire la carica politica di segretario responsabile della sezione del partito comunista di Regalbuto, nonchè quella di membro della Federazione provinciale dello stesso partito, continua a svolgere detta attività violando così quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento del personale ».

« Le comunico la mancanza per la eventuale responsabilità che le fa carico e la invito a far pervenire, entro cinque giorni, le sue giustificazioni, avvertendola che, trascorso tale termine, verrà considerata rinunziataria a giustificarsi » (577).

RUSSO Salvatore, ASARO, MOLINELLI, NASI, PICCHIOTTI, AGOSTINO, MASSINI, PALERMO, VALENZI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere: se è vero che egli abbia autorizzato l'entrata in Italia di diciotto milioni di dollari di prodotti agricoli americani (pari a circa dodici miliardi di lire) sotto forma di « aiuti »; quali sono i prodotti agricoli che verrebbero inviati in Italia; se è vero che tra questi prodotti sarebbero compresi 100.000 quintali di olii, e di olii già raffinati, 100.000 quintali di cotone (accettati per far precipitare i prezzi della canapa), 24.000 quintali di tabacco, ecc.; se il Ministro ritiene che questa im-

missione massiccia di prodotti agricoli americani rappresenti un « aiuto » alla nostra economia agricola e perchè; e cosa succederebbe, invece, alla nostra economia agricola se questi aiuti fossero rifiutati e si ritornasse agli scambi basati sulla reciproca convenienza (578).

GRIECO

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, 15 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato (232).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta (575) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olî da essi ottenuti (498).

3. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

4. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

5. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

6. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (490) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 19,55.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti